

<b>Proponente:</b>	IL LIQUIDATORE <i>(Direzione Centrale, Servizio)</i>	22/05/2024 Atto n. 4
<b>Oggetto:</b>	Acquisto di prodotti e servizi informatici per la sicurezza dei dati personali CIG B1C4077CD9	
<b>Riferimenti a precedenti decreti :</b>		

### IL LIQUIDATORE

Ricordato che l'assemblea dei soci dell'Azienda di promozione turistica della Provincia di Venezia ("Apt") con delibera n. 100 del 24.03.15 ha approvato lo scioglimento della medesima a far data dal 01.04.15 e contestualmente ha nominato il sottoscritto quale liquidatore di Apt;

atteso che:

- l'assemblea dei soci con delibera n. n.138, punto 5), del 27.10.23 ha deliberato la proroga del termine di chiusura della liquidazione al 31.12.24;
- Apt necessita – per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, ancorché di natura liquidatoria – di servizi informatici per la sicurezza dei dati personali (servizio Rpd e rinnovo licenza Privacy Lab);
- tali servizi, finora forniti dalla ditta Chip space Srl, scadranno il giorno 10.06.24 e quindi sorge la necessità di assicurarne la continuazione per un'ulteriore annualità – cioè dal giorno 11.06.24 al 10.06.25 – affidando gli stessi al medesimo contraente, stante la diseconomicità di affidare ad altro eventuale contraente i servizi in esame, considerati sia i costi di procedura che quelli relativi alla ricostituzione del *know how* dell'affidatario attuale;
- in caso di chiusura della liquidazione di Apt prima della scadenza naturale del contratto e relativamente alla sola prestazione di Dpo esterno, quest'ultima prestazione cesserà in corrispondenza della chiusura della liquidazione stessa e le parti provvederanno ad effettuare gli adempimenti contabili e fiscali consequenziali;

considerato che dal 01.01.24 acquista piena efficacia la disciplina del nuovo Codice dei contratti pubblici, approvato con D.Lgs. n. 36 del 31.03.23, che prevede la digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici mediante piattaforme di approvvigionamento digitale certificate;

visto che con Comunicato del Presidente Anac del 10.01.24, l'Autorità, al fine di favorire le Amministrazioni nell'adeguarsi ai nuovi sistemi che prevedono l'utilizzo delle piattaforme certificate e garantire così un migliore passaggio verso l'amministrazione digitale, sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ritiene in ogni caso necessario chiarire che allo scopo di consentire lo svolgimento delle ordinarie attività di approvvigionamento in coerenza con gli obiettivi della digitalizzazione, l'utilizzo dell'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma contratti pubblici – PCP, sarà disponibile anche per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro fino al 30.09.24. Tale strumento rappresenta una modalità suppletiva che può essere utilizzata in caso di impossibilità o

difficoltà di ricorso alle piattaforme di approvvigionamento certificate, per il primo periodo di operatività della digitalizzazione;

accertato quanto segue:

- la regolarità del Durc in corso di validità;
- Anac non ha individuato annotazioni sull'operatore economico;

dato atto che:

- in conformità a quanto previsto dall'art. 26, co. 3-bis, Dlgs 81/08, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto non è necessario redigere il Duvri trattandosi di un servizio che viene svolto da remoto. Risulta quindi superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale;

constatato che, in base agli accertamenti condotti, la ditta Chip space Srl risulta in possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dall'art. 80 del Dlgs 50/16;

ritenuto quindi di ricorrere alla procedura di affidamento diretto di importo inferiore a 5.000 euro alla predetta ditta, poiché:

- il prezzo proposto dalla ditta Chip space Srl per l'acquisto di prodotti e servizi informatici per la sicurezza dei dati personali (€ 656,00 oltre Iva, per complessivi € 800,32), uguale a quello del contratto in scadenza, risulta congruo e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione;
- il servizio proposto risulta rispondente alle esigenze di Apt;

dato atto che l'art. 32, co. 2, Dlgs 50/16 ha stabilito che per gli appalti di cui all'art. 36, co. 2, lett. a), la stazione appaltante ha la facoltà di procedere all'affidamento dell'appalto adottando un unico provvedimento;

#### **DECRETA**

- 1) di affidare i servizi in premessa alla ditta Chip space Srl, come sopra identificata, imputando la spesa di € 656,00 (Iva esclusa) nelle apposite voci del piano dei conti aziendale;
- 2) di stipulare il contratto con le modalità e le condizioni previste dalla normativa vigente;
- 3) di disporre la pubblicazione del presente decreto nell'area "Amministrazione trasparente" del sito di Apt, in conformità alle disposizioni di legge.

IL LIQUIDATORE  
dott. Paolo Marchiori  
f.to in originale